



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

Il Giudice di Prima Istanza Avv. Enrico Cascella ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento Disciplinare n. 140/2013 a carico del tesserato

ROBERTO BARDELLA,

relativo ai fatti accaduti il 3 novembre 2013.

* * *

Con rapporto informativo del 25 novembre 2013, la signora Sandra Dall'Oro per il Comitato di Gara del Golf Club Jesolo riferiva che poco dopo la conclusione della competizione denominata "Double Race to Marrakech", giocata il 3 novembre 2013 con la formula "4 Palle la Migliore", il signor Dino De Marchi, che in coppia con la moglie aveva giocato nel flight di cui faceva parte la coppia formata dai sig.ri Roberto Bardella e Roberta Guggia, risultati vincitori con il punteggio di 41, aveva chiamato la segreteria per conoscere quale punteggio fosse stato segnato sullo score di questi ultimi alla buca n. 18, ed appreso che risultavano segnati 6 colpi, riferiva che intendeva contestare il risultato e denunciare il fatto al Comitato di Gara; il giorno successivo il signor Dino De Marchi si recava in segreteria, ove riferiva che al termine della buca n. 18 era sorta contestazione con i sig.ri Roberto Bardella e Roberta Guggia (era la seconda a tenere lo score), in quanto il sig. Bardella aveva dichiarato 8 colpi e la sig.ra Guggia 7 colpi, mentre egli ne aveva contati rispettivamente 9 ed 8; a seguito della ricostruzione della buca, la signora Guggia gli avrebbe detto di lasciare la casella in bianco, come aveva chiesto di fare tutte le volte che il punteggio di uno dei giocatori della coppia fosse stato X; dopo il controllo in club house degli scores, gli stessi sarebbero stati firmati, egli avrebbe consegnato quello proprio e della moglie alla segreteria e si sarebbe poi allontanato. Nelle dichiarazioni raccolte telefonicamente prima, e poi presso la club house la domenica successiva, il sig. Bardella confermava il punteggio e la sig.ra Guggia confermava di avere essa segnato il punteggio 6 all'ultima buca, ma questo a seguito di discussione con il marcatore, ed autorizzazione dello stesso prima che il sig. Dino De Marchi sottoscrivesse lo score.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

Altra contestazione del sig. De Marchi sul punteggio segnato riguardava la buca n. 9, ma essa non è stata oggetto di contestazione ed incolpazione.

Con comunicazione del 7 febbraio 2014 il Sostituto Procuratore avv. Roberto Padovani chiedeva il giudizio nel procedimento epigrafato, ed in altro relativo alla tesserata sig.ra Roberta Guggia, contestando l'alterazione dolosa dello score alla buca n. 18, e chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi venti.

Fissato e comunicato il dibattimento, all'udienza del 31 marzo 2014 compariva il sig. Roberto Bardella, che, interrogato in immediata prosecuzione dell'udienza tenutasi nel coevo procedimento 141/13 a carico della tesserata Roberta Guggia, ricostruiva dettagliatamente la propria versione dei fatti, in particolare ribadendo che l'effettivo numero di colpi giocati da quest'ultima era stato di 6, e che l'annotazione di tale punteggio da parte della Guggia era stato autorizzato dal marcatore sig. Dino De Marchi prima della sottoscrizione degli scores.

L'indagato chiedeva quindi di essere assolto, mentre la Procura confermava la richiesta di cui al deferimento.

Lo scrivente Giudice, dopo aver trattenuto il procedimento a decisione, disponeva una integrazione istruttoria con ordinanza del 1 aprile 2014, convocando per l'udienza del 7 aprile 2014 il marcatore sig. Dino De Marchi, esponendo in dettaglio i chiarimenti che si riteneva opportuno acquisire dallo stesso, e chiedendo alla segreteria del Golf Club Jesolo l'invio degli originali o di copie di alta qualità degli scores.

Acquisite dette copie, non essendo comparso il testimone-denunciante, cui l'ordinanza era stata inviata all'indirizzo di posta elettronica già dallo stesso utilizzato per le comunicazioni al club, la convocazione veniva rinnovata per l'udienza del 9 aprile 2014 e comunicata ad un nuovo indirizzo, ottenendo risposta del teste di non poter essere presente, di aver già riferito tutto e di non avere intenzione di incontrarsi con persona (Guggia Roberta, n.d.r.) che aveva avuto un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

Convocato nuovamente il teste con ordinanza del 10 aprile per l'udienza del 17 aprile 2014, specificate dettagliatamente anche in questa terza ordinanza tutte le circostanze sulle quali si chiedevano sue precisazioni, e ricordato come già era stato fatto anche nella precedente ordinanza, il disposto dell'articolo 39 del Regolamento di Giustizia, che stabilisce *l'obbligo per tutti i tesserati di prestare la massima collaborazione per l'accertamento e la valutazione dei fatti oggetto del rapporto informativo*, e quindi, in caso di impedimento a partecipare all'udienza, l'obbligo di rilasciare almeno una dichiarazione completa, giungeva una comunicazione e-mail del sig. Dino De Marchi.

Alla nuova udienza dibattimentale, tenutasi il 29 aprile 2014, il Sostituto Procuratore concludeva per la sanzione della squalifica per mesi venti, e si dava atto delle difese svolte nel parallelo procedimento a carico della tesserata Roberta Guggia

* * *

Il presente procedimento disciplinare comporta innanzitutto una problematica relativa alla imputabilità al sig. Roberto Bardella dei fatti contestati.

Infatti, trattandosi nella fattispecie di gara a colpi giocata con la formula delle Quattro Palle, soltanto uno dei *partner* (nella fattispecie, la sig.ra Roberta Guggia) è tenuto ad osservare la Regola 6-6b, e pertanto, ancorchè ai sensi della Regola 31.7 a) l'infrazione da parte di *Uno dei Partner* alla Regola 6-6d determini la squalifica della *Parte*, e quindi di entrambi i giocatori dalla competizione, la responsabilità disciplinare, ad avviso di questo Giudice, rimane del *partner* che abbia commesso l'infrazione alla Regola.

Nella fattispecie, pertanto, il sig. Bardella potrebbe rispondere dell'illecito solo in quanto concorrente con il soggetto che potrebbe averlo materialmente commesso.

Si ritiene pertanto necessario riportare anche nella presente decisione le considerazioni che sono state svolte in quella decisione che ha definito il procedimento a carico del marcatore della *Parte*, sig.ra Roberta Guggia.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

E' circostanza incontrovertibile che la gara sia stata giocata in condizioni climatiche avverse, tutta sotto la pioggia, con costante ritardo nel gioco da parte del flight di cui ci si occupa, e con contrasti tra i due flights circa la necessità di affrettare il gioco con riferimento alla formula della gara, ed in particolare tra i marcatori, sig. De Marchi e sig.ra Guggia.

Proprio per il clima di contrasto, particolare attenzione era richiesta ai marcatori delle due *parti* per consentire la soluzione di ogni situazione nella quale diverse fossero le rispettive indicazioni, attenzione che non pare essere stata prestata dal sig. De Marchi.

Innanzitutto questi incorre in una rilevante contraddizione laddove, dopo avere affermato per più volte (denuncia telefonica alla segreteria subito dopo la gara, dichiarazioni alla sig. Dall'Oro, denuncia del 19 novembre 2013) di aver lasciato entrambe le caselle della buca n. 18 in bianco, il 12 aprile scorso scrive infine a questo Giudice di aver segnato un 8 alla buca n. 18.

Nella controversia poi relativa al punteggio conseguito in detta buca dai *partners* Bardella-Guggia, la ricostruzione relativa ai colpi giocati fatta dalla indagata fatta dal sig. Bardella giustifica l'adeguatezza dei 6 colpi segnati sullo score, mentre non vi è mai stata alcuna indicazione da parte del sig. De Marchi che consenta di accertare che la sig.ra Guggia ha giocato più di 6 colpi.

Infatti, in nessuna circostanza, né nella comunicazione telefonica che seguì la gara, né nell'audizione davanti al Comitato di Gara in persona della sig.ra Dall'Oro, né nella conferma scritta della denuncia fatta con e-mail del 19.11.2013, né infine nella laconica comunicazione inviata a questo Giudice il 12 aprile 2014, dopo la terza notifica di ordinanza con precisa richiesta di ricostruzione della buca e di tutti i fatti rilevanti, si rileva una indicazione di quali sarebbero stati gli 8 colpi che secondo il sig. De Marchi sarebbero stati tirati dalla sig.ra Guggia, così che vi è una assoluta genericità ed incompletezza dell'accusa.

L'assenza della ricostruzione dei colpi giocati in ogni procedimento che riguardi la violazione dell'art. 6-6d delle Regole determina una lesione del diritto di difesa, non essendo lasciata alcuna possibilità all'indagato di confutare



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

l'addebito se manca l'indicazione di dove e come egli avrebbe effettuato il colpo o i colpi non conteggiati.

L'art. 6-6d delle Regole del Golf, così come l'art. 24 lettera c) del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf, che si occupano dei punteggi errati, fanno sempre riferimento, per comminare rispettivamente la squalifica o le sanzioni disciplinari, i soli punteggi inferiori a quelli effettivamente ottenuti.

Deve concludersi che nella fattispecie non vi è prova che il punteggio di 6 colpi riportato sullo score della sig.ra Guggia sia inferiore ai colpi effettivamente giocati dalla stessa.

Rimane da decidere se questa possa comunque essere ritenuta colpevole per l'alterazione dello score, indipendentemente dalla esattezza dei punteggi riportati.

Ritiene questo Giudice che l'imprecisione del teste sig. De Marchi, il suo sottrarsi ad una completa descrizione dei fatti ed il rifiuto a presentarsi per essere ascoltato da questo Giudice, cui si contrappongono precise indicazioni sia del sig. Bardella che della sig.ra Guggia circa le modalità delle integrazioni dello score per mano di quest'ultima prima delle sottoscrizioni (ciò che farebbe venire meno la stessa qualificabilità dei fatti come di alterazione), non consentano il raggiungimento di idonea prova relativamente alla violazione sanzionata dall'art. 24, lettera a) del Regolamento, che comunque richiede che dalla alterazione fisica dello score consegua anche l'alterazione del risultato.

P.Q.M.

il Giudice di Prima Istanza, nel respingere il deferimento richiesto dal Sostituto Procuratore, assolve il tesserato Roberto Bardella dall'addebito contestatogli.

Verona, 29 giugno 2014

Il Giudice di I[^] Istanza

Avv. Enrico Cascella